SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11

MINISTERO DELL'INTERNO

241° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

07A00243

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 24 settembre 2003, n. 268, ed in particolare l'art. 2 recante misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli, per fronteggiare l'inquinamento ambientale da diossina;

Cionsiderato che il protrarsi della situazione di criticità socio-ambientale ed economica nel territorio comunale di Acerra, derivante dalle problematiche connesse con l'inquinamento ambientale aggravatosi negli ultimi anni, ha accentuato sensibilmente le difficoltà delle piccole aziende agricole ed, in particolare, degli allevatori bovini, provocando, tra l'altro, ripercussioni sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che gli adempimenti previsti dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417/2005 hanno consentito il superamento di una minima parte delle criticità socio-economiche connesse alla situazione di grave inquinamento che ha interessato il comune di Acerra;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerata l'ineludibile esigenza di assicurare, rispetto al predetto contesto emergenziale, il compimento degli interventi da porre in essere per il superamento della situazione di criticità in cui versano in particolare le aziende zootecniche che hanno subito un gravissimo pregiudizio della situazione emergenziale;

Vista la nota del 18 ottobre 2006 con la quale la regione Campania ha chiesto la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza socio-economica in relazione all'inquinamento ambientale verificatosi nel territorio del comune di Acerra, in provincia di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 12 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00337

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002 e in data 13 novembre 2003, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3381 dell'11 novembre 2004, recante «Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista la nota del 12 settembre 2006 del commissario delegato con la quale è stata chiesta la proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza in considerazione che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento della laguna di Orbetello sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Considerata, altresì, la necessità di completare gli interventi programmati finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio GAB/2006/12234/B02;

D'intesa con la regione Toscana, con la nota del 7 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 12 gennaio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2007 lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 12 gennaio 2007

Il Presidente: PRODI

07A00338

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2006.

Modifica del decreto ministeriale 4 luglio 2005, con il quale sono state approvate le formule 137, 138 e 139 per la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile, di cui all'allegato *A*, nonché i moduli per la redazione in lingua tedesca delle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'allegato *B* del medesimo decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule e i moduli per la redazione degli atti dello stato civile, in sostituzione di quelle stabilite con i decreti del Ministero di grazia e giustizia in data 17 dicembre 1987 e 22 maggio 1992, da utilizzare fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi informatici di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che prevede che nella provincia di Bolzano gli atti di stato civile debbono essere formati in doppio originale, nelle lingue italiana e tedesca e che gli estratti dagli archivi dello stato civile ed i relativi certificati debbono essere rilasciati nella lingua richiesta (italiana o tedesca);

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2005 con il quale sono state approvate le formule per la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile di cui all'allegato *A* suddetto nonché i moduli per la redazione in lingua tedesca delle pubblicazioni di matrimonio di cui all'allegato *B* del medesimo decreto;

Vista la nota del commissariato del Governo di Bolzano del 4 maggio 2006 che rappresenta l'esigenza di correggere il termine «annotata» tradotto erroneamente come «übertragen» nelle formule 137 e 138 ed «eingetragen» nella formula 139 la cui traduzione corretta è «vermerk»;

Decreta:

Nelle formule 137 e 138 del decreto ministeriale 4 luglio 2005 e relativi allegati «*A*» e «*B*» recante «Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 26 luglio 2005, il termine «übertragen» deve essere modificato in «vermerk».

Nella formula 139 del medesimo decreto ministeriale il termine «eingetragen» deve essere modificato in «vermerk».

Roma, 11 dicembre 2006

Il Ministro: AMATO

07A00340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'Arte della Medaglia», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Viso l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 20 settembre 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10, celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'Arte della Medaglia»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «Centenario della fondazione della Scuola dell'Arte della Medaglia», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italianio stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: riproduzione della medaglia realizzata dall'artista Romagnoli per la Scuola dell'Arte della Medaglia. In una composizione in tondo «ARTE DELLA MEDAGLIA R SCUOLA IN ROMA»; alla base dell'opera il nome dell'artista «G. ROMAGNOLI»; al centro in basso il nome dell'autore «U. PERNAZZA», ad arco nella parte inferiore «REPUBBLICA ITALIANA».

Sul rovescio: al centro, l'attuale logo della scuola «SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA»; in alto «R»; in basso il valore «10 EURO»; in tondo rispettivamente a sinistra «100° ANNIVERSARIO» a destra «DALLA FONDAZIONE».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00257

DECRETO 10 gennaio 2007.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Viso l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 27 luglio 2006, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2007 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento da € 10, celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «50º Anniversario dei Trattati di Roma», millesimo 2007, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del pavimento michelangiolesco, sede del Campidoglio a Roma; al centro «R» iniziale di Roma, luogo dell'evento; sulla destra riproduzione della «E» simbolo dell'Europa, composta con gli elementi geometrici del pavimento e realizzata con superfici particolarmente trattate; sulla sinistra, integrate nella composizione, le sigle dei sei paesi firmatari: «BE» per il Belgio; «DE» per la Germania; «IT» per l'Italia; «FR» per la Francia; «LU» per il Lussemburgo; «NL» per l'Olanda; in alto in una composizione ad arco «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso l'anno di emissione «2007»; a destra «M» sigla dell'autore Roberto Mauri; in tondo le dodici stelle della Comunità europea.

Sul rovescio: al centro in primo piano raffigurazione della sede del Campidoglio a Roma, con la storica scalinata; in alto disposte su due righe ad arco, le scritte «TRATTATI DI ROMA» e «50º ANNIVERSARIO»; sulla destra il logo Euroset; a sinistra il valore disposto su due righe «10 EURO»; in basso al centro, «R».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: GRILLI

07A00258

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2152 del 23 novembre 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato, per i giorni 28 e 29 dicembre 2006, la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in corso Mazzini, Palazzo degli uffici - Cosenza, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1 del 2 gennaio 2007, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 28 e 29 dicembre 2006 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per i giorni 28 e 29 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2007

p. *Il capo del Dipartimento:* BOVI

07A00239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti, o ex dipendenti, delle società: Elea, in Settimo Milanese e Elea FP, in Settimo Milanese. (Decreto n. 39733).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Pasquale Viespoli, con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità e di CIGS in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità e di CIGS e/o la proroga dello stesso, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo del 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di sessanta ex dipendenti della società Elea S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopracitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 37404 del 24 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 986.695,20.

La misura del predetto trattamento è ridota del 10%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di tre unità, ex dipendenti della società Elea FP con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopracitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 37404 del 24 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 75.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 49.334,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 2 marzo 2006, in favore di un numero massimo di una unità, dipendente della società Elea S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), già fruitrice del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 37406 del 25 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 77.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.384,36.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: no.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 1.054.414,32 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 271

07A00260

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società: Pakchemie Spa, unità di Foggia; Hotel Selene Spa, unità di Pomezia; R. d. B. Spa, unità di Foggia; Paparusso Pneumatici Srl, unità di Roma; INCA, unità di Pisticci e Nylstar, unità di Pisticci. (Decreto n. 39737).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quattordici ex dipendenti della società Pakchemie S.p.a. (Foggia); unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 242.296,32.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di cinque ex dipendenti dell'Hotel Selene S.p.a. (Roma), unità di Pomezia (Roma), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 47.162,10.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di cinque ex dipendenti della società R.D.B. S.p.a. (Foggia), unità di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 75.717,25.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 27 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di nove ex dipendenti della società Paparusso Pneumatici S.r.l. (Roma), unità di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per sei unità;

dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per tre unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 141.643,50.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di diciotto ex dipendenti della società INCA (Matera), unità di Pisticci (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per dodici unità;

dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per tre unità;

dal 9 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 24 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 24 novembre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 258.545,38.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quarantanove ex dipendenti della società Nylstar (Matera), unità di Pisticci (Matera), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per dodici unità;

dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 2 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per due unità;

dal 6 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità;

dal 24 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per cinque unità;

dal 24 settembre 2006 al 31 dicembre 2006 per due unità;

dal 24 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 per nove unità;

dal 15 novembre 2006 al 31 dicembre 2006 per dodici unità;

dal 19 novembre 2006 al 31 dicembre 2006 per tre unità;

dal 24 dicembre 2006 al 31 dicembre 2006 per una unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 377.768,78.

Art. 7.

L'onere complessivo pari ad euro 1.143.133,33 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limiti delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 273

07A00259

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 novembre 2006.

Legge n. 144/1999: Relazione al Parlamento sull'evoluzione dei sistemi CUP (codice unico di progetto) e MIP (monitoraggio investimenti pubblici) nel semestre gennaio-giugno 2006, ed implementazioni dei due sistemi. (Deliberazione n. 151/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:

il comma 5, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);

il comma 6, che prevede che questo Comitato invii un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

il comma 7, che istituisce il fondo necessario per le finalità di cui allo stesso art. 1;

Visto il comma 10, art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che integra la dotazione del fondo di cui al punto precedente;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, è dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche sono codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni e Stato, città ed autonomie locali, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 3;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), con la quale si è definito e regolamentato il sistema CUP (G17H03000130001), e visti in particolare:

il punto 1.1, che prevede che ogni progetto d'investimento pubblico è dotato di un CUP;

il punto 1.4.1, relativo alle modalità di richiesta del codice;

il punto 1.7.3, che prevede che la struttura di supporto CUP riferisca, con periodicità semestrale, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento e comunque di evoluzione dei sistemi CUP e MIP;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2004), con la quale è stata istituita la possibilità di richiedere il CUP cumulativo;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2004), concernente lo sviluppo del sistema CUP e l'introduzione del sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP (G17H03000130011), ed in particolare il punto 5, che al quinto capoverso prevede la possibilità di una fase sperimentale del MIP da attuare su richiesta del Servizio centrale di segreteria del CIPE, in accordo con altre amministrazioni;

Vista la relazione presentata, ai sensi della predetta delibera n. 143/2002, dalla suddetta struttura di supporto CUP, concernente l'attività istituzionale svolta dalla stessa struttura nel periodo gennaio-giugno 2006;

Considerato che, anche per migliorare le possibilità di coordinamento con altri strumenti di monitoraggio - in particolare con quelli relativi agli investimenti finanziati da fondi strutturali e con quelli relativi alla concessione di incentivi alle imprese, appare necessario delimitare meglio il campo di applicazione del CUP cumulativo, di cui alla citata delibera n. 24/2004, e riformulare il punto 1.4.1. della delibera n. 143/2002;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'aggiornamento delle modalità di applicazione del CUP;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136/2006) con la quale già sono stati positivamente valutati i risultati raggiunti dal sistema CUP, in significativo e costante miglioramento;

Ritenuto necessario dare ulteriore impulso alla diffusione ed all'implementazione di detto sistema, anche in collegamento con il Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), e con gli altri sistemi di monitoraggio, come già previsto nella propria delibera n. 43/2006;

Tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato nella seduta preparatoria di questo comitato del 31 ottobre 2006;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvata la relazione presentata dalla Struttura di supporto CUP al Servizio centrale di segreteria del CIPE, concernente l'attività istituzionale svolta dalla stessa struttura di supporto CUP nel periodo gennaio-giugno 2006, predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002.

2. In coerenza con la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2004), il Servizio centrale di segreteria del CIPE attiverà un'opportuna fase di sperimentazione del MIP, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il SIOPE ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Ministero delle infrastrutture e con le amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze attiverà la fase sperimentale relativa all'inserimento del CUP nel SIOPE, in coerenza con quanto previsto dal comma 5, art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio - Servizio centrale segreteria CIPE - riferiranno a questo Comitato, entro il 30 giugno 2007, sulle sperimentazioni di cui al precedente punto 2.

4. Al fine dell'implementazione del sistema MIP, questo Comitato provvederà, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, e successive modifiche ed integrazioni, ad assegnare risorse finanziarie congrue per la progettazione e la realizzazione del suddetto sistema.

5. Sono approvate le integrazioni e modifiche alle delibere di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24/2004), che, riportate nell'allegato 1 alla presente delibera, fanno parte integrante della stessa.

6. La relazione di cui al punto 1, è trasmessa al Parlamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Invita

il Ministro dell'economia e delle finanze a stabilire con proprio decreto, in attuazione di quanto previsto dal predetto comma 5, art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), le modalità per l'attuazione della fase sperimentale di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 2.

Roma, 17 novembre 2006

Il presidente delegato
PADOA-SCHIOPPA

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2006,
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 31

ALLEGATO 1

1. Il punto 1.1 della delibera n. 143/2002, come integrato dalla delibera n. 24/2004, è così sostituito:

«Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi, rispettando le condizioni di seguito indicate, l'Amministrazione responsabile può richiedere un solo codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice prende il nome di CUP "cumulativo".

Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e fra le fonti del finanziamento pubblico non vi sono risorse comunitarie, e se sono rispettate le seguenti condizioni:

l'Amministrazione responsabile deve adottare un apposito provvedimento amministrativo relativo al complesso di interventi, ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie, e simili;

per ciascun progetto il finanziamento pubblico richiesto non deve superare l'importo di 50.000 euro;

l'importo totale del finanziamento pubblico richiesto per tutti i progetti, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di 1.000.000 euro;

i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario: il relativo elenco (all. 1) fa parte integrante di questa delibera.

All'atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto.».

2. Il punto 1.4.1 della delibera n. 143/2002 è così sostituito:

«La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto, cui competono l'attuazione degli interventi e/o l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione del progetto stesso.

Pertanto, soggetti responsabili della richiesta del CUP risultano, ad esempio:

per la realizzazione di lavori pubblici: gli enti ed i soggetti aggiudicatori;

per progetti costituiti da acquisto di servizi e forniture: gli enti ed i soggetti aggiudicatori;

per progetti di ricerca e per interventi in campo formativo: i soggetti pubblici che svolgono le relative attività; nel caso dette attività siano svolte da soggetti privati, il CUP va richiesto dall'ente pubblico che concede ed eroga i relativi finanziamenti al soggetto privato;

per incentivi ad unità produttive: i soggetti cui spetta la titolarità della concessione del finanziamento pubblico;

per contributi o forme d'intervento diversi da quelli sopra indicati: le Amministrazioni cui spetta la titolarità della concessione del finanziamento pubblico.».

07A00319

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per il Veneto con nota protocollo n. 50063 del 14 dicembre 2006;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica - corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 2097 del 7 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza, a causa di manutenzione straordinaria dei sistemi centrali del CED-DTT.

Motivazione.

Il pubblico registro automobilistico di Vicenza, con nota del 5 dicembre 2006 prot. 2015/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 7 dicembre 2006 a causa di una manutenzione straordinaria dei sistemi centrali del CED-DTT.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

1) Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3) Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 4 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00336

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del procuratore generale della Repubblica - corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 2098 del 7 dicembre 2006 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Padova, nel giorno 7 dicembre 2006, per manutenzione straordinaria dei sistemi centrali di tutti i servizi erogati dal CED-DTT nel giorno.

Motivazione.

L'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Padova, con nota del 5 dicembre 2006, prot. 3821/2006, ha comunicato la chiusura al pubblico per il giorno 7 dicembre 2006 a causa di manutenzione straordinaria dei sistemi centrali di tutti i servizi erogati dal CED-DTT.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

1) Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

2) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3) Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

4) Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 4 gennaio 2007

Il direttore regionale: VACCARIELLO

07A00339

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006.

Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione. (Deliberazione n. 292/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (di seguito: direttiva 2005/89/CE);

la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 agosto 1986, n. 42, (di seguito: provvedimento CIP 42/86) come successivamente modificato e integrato;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/2003, e in particolare l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 20 luglio 2005, n. 153/05;

la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 1/06 (di seguito: deliberazione n. 1/06);

la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/06;

la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06;

la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);

la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2006, n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06);

la norma del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160 edizione seconda del marzo 2000 recante «Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica»;

il documento per la consultazione 7 marzo 2005 recante interventi per la diffusione presso le utenze domestiche di tariffe e opzioni tariffarie che prevedano prezzi dell'energia elettrica differenziati su due o più raggruppamenti orari e regolazione dell'offerta ai clienti domestici di «garanzie di origine» dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito: documento per la consultazione 7 marzo 2005);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 7 marzo 2005;

il documento per la ricognizione 13 aprile 2005 recante ricognizione sui servizi di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

il documento per la consultazione 16 marzo 2006, concernente obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, atto n. 8/06;

l'attività ricognitiva effettuata dagli uffici dell'Autorità nel primo semestre del 2006 mirata ad acquisire informazioni relative alle funzioni e alle prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione;

il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);

le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006;

Considerato che:

con il 1° luglio 2007, come previsto dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, si completa l'apertura del mercato elettrico con l'abbassamento della soglia di idoneità ai clienti domestici;

l'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE prevede che ai fini dell'adozione di misure idonee al mantenimento dell'equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile, gli Stati membri incoraggino a stabilire per il mercato all'ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo, potendo adottare altresì misure aggiuntive quali:

misure per incoraggiare l'introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati;

misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico;

l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso»;

«Gli Stati membri provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico»;

nel piano triennale 2006-2008 adottato con la deliberazione n. 1/06 l'Autorità ha indicato tra gli obiettivi da perseguire il sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e il completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico;

con il documento per la consultazione 7 marzo 2005 l'Autorità aveva già avanzato proposte per la graduale diffusione di tariffe biorarie o multiorarie a tutta la clientela domestica e per l'installazione di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica consumata in raggruppamenti orari, con adeguamento della remunerazione del servizio di misura, e disincentivi per le imprese che non avessero provveduto ad adeguare la dotazione di misuratori per la propria clientela domestica;

a seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati l'Autorità non aveva dato seguito alle proposte formulate ritenendo maggiormente opportuno:

approfondire lo studio delle caratteristiche funzionali dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e lo studio delle caratteristiche prestazionali e delle architetture dei sistemi di telegestione;

caratterizzare da un punto di vista funzionale e prestazionale i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione in modo tale da renderli compatibili con gli obiettivi che l'Autorità avrebbe successivamente indicato nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, evitando in tal modo che le imprese implementassero uno specifico sistema per il solo mercato vincolato;

nel corso del 2006 gli uffici dell'Autorità hanno effettuato una attività ricognitiva con l'obiettivo di acquisire informazioni circa le funzioni e le prestazioni dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;

tale attività è stata finalizzata alla elaborazione del documento per la consultazione 26 luglio 2006 nel quale l'Autorità ha indicato gli obiettivi che intende perseguire attraverso l'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, tra i quali lo sviluppo della concorrenza nella vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione, e i criteri cui intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi, tra i quali estendere gli obblighi di installazione anche alle imprese con meno di 5.000 clienti e evitare di porre freni o limiti all'innovazione tecnologica;

sempre con il medesimo documento per la consultazione 26 luglio 2006, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Autorità ha formulato proposte in materia di:

piano di installazione e di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di bassa tensione, con penalizzazione sul riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi percentuali di installazione dei misuratori elettronici, definendo le condizioni affinché un misuratore possa essere considerato di tipo elettronico e prevedendo una comunicazione annuale all'Autorità circa la quota di potenza installata effettivamente dotata di misuratore elettronico;

i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici devono essere conformi;

i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione;

le modalità di accesso ai dati di prelievo da parte dei clienti e dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, i tempi entro i quali tali dati devono essere disponibili ai clienti e ai venditori;

l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per finalità inerenti la regolazione della qualità dei servizi elettrici, con particolare riferimento alla determinazione dell'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nella interruzione del servizio elettrico, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06, e alla misura e visualizzazione della misura del valore efficace della tensione di alimentazione;

approfondimenti su ulteriori requisiti funzionali dei misuratori e dei sistemi di telegestione di bassa tensione;

schema di penalizzazione e incentivazione di alcuni requisiti funzionali e prestazionali;

le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006;

i misuratori attualmente installati presso i punti di prelievo di bassa tensione della maggior parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, salvo i casi indicati nel successivo alinea, sono di tipo elettromeccanico;

presso un certo numero di punti di prelievo in bassa tensione all'Autorità risulta, anche dalle risposte al documento per la consultazione 26 luglio 2006, che siano stati installati misuratori equivalenti alle caratteristiche di cui al testo integrato, art. 36, commi 36.2 e 36.3 (di seguito: misuratori orari);

all'Autorità risulta che i titolari dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW siano assimilabili nei comportamenti di consumo e nei comportamenti commerciali ai punti di prelievo in media tensione di paragonabile potenza disponibile e che per tali punti di prelievo non è prevista l'installazione dei limitatori di potenza ai sensi del provvedimento CIP 42/86;

la completa definizione del regime di determinazione convenzionale del prelievo di energia elettrica ai fini del dispacciamento e della complementare applicazione del trattamento su base oraria dovranno essere definiti in esito ai procedimenti avviati con la deliberazione n. 256/06;

Considerato altresì che:

l'Autorità:

con deliberazione n. 275/06 ha avviato un procedimento finalizzato a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno realizzato investimenti in tali tecnologie fino al 31 dicembre 2005;

con la medesima deliberazione n. 275/06 ha rinviato al procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ulteriore diffusione tra le utenza domestiche di strutture articolate su due o più raggruppamenti orari, anche successivamente al 1° luglio 2007;

Ritenuto che:

i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'art. 5, comma 1, della direttiva 2005/89/CE e nell'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, e in particolare consentano:

la determinazione di alcune condizioni necessarie al trasferimento del segnale di prezzo ai clienti finali, attuabile attraverso l'applicazione di schemi di prezzo di tipo multiorario;

la gestione della domanda, attuabile anche in tempo reale, secondo funzioni quali la limitazione della domanda, la riduzione per via telematica della potenza disponibile o altre funzioni ancora rese possibili dalla disponibilità presso i misuratori di registrazioni avanzate dei prelievi, in potenza e energia, e del loro trasferimento per via telematica al centro di telegestione;

il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che i misuratori elettronici sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso;

la determinazione delle condizioni necessarie affinché le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;

siano oramai state raggiunte le condizioni tali per cui gli investimenti nei misuratori elettronici di energia elettrica e nei relativi sistemi di telegestione possano essere considerati tecnicamente possibili, finanziariamente ragionevoli e proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, in virtù sia dell'elevato grado di maturazione raggiunto da tali tecnologie sia dell'elevato numero di potenziali fornitori operanti nel mercato di tali tecnologie;

i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione consentano il perseguimento degli obiettivi di sostegno all'apertura dei mercati dal lato della domanda e di completamento, sviluppo e adeguamento del mercato elettrico, in attuazione di quanto previsto all'art. 21 dalla direttiva 2003/54/CE in materia di apertura del mercato elettrico al settore domestico a partire dal 1° luglio 2007, come previsto nel piano triennale 2006-2008 dell'Autorità;

Ritenuto opportuno:

confermare, alla luce di quanto sopra esposto e degli esiti della consultazione, gli obiettivi legati all'introduzione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione indicati nel documento per la consultazione 26 luglio 2006, e i criteri cui l'Autorità intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;

dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 alla luce delle osservazioni pervenute e in coerenza con le determinazioni già assunte con la deliberazione n. 275/06, in particolare:

procedere alla determinazione degli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i punti di prelievo di bassa tensione, posticipando e dilatando le fasi di verifica delle installazioni dei misuratori elettronici, rimodulandone nel contempo gli obiettivi percentuali annui di installazione, al fine di tenere conto dei tempi necessari alla predisposizione dei capitolati di gara e di eventuali lavori da eseguire sulla rete di bassa tensione da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, prevedendo un piano di installazione concentrato nel periodo di regolazione 2008-2011 e articolato in quattro fasi di verifica: fine 2008, fine 2009, fine 2010 e fine 2011, con percentuali del numero di punti di prelievo dotati di misuratore elettronico installati pari rispettivamente al 25%, 65%, 90% e 95% del

numero totale di punti prelievo in bassa tensione, e utilizzando il numero di misuratori elettronici installati per la verifica degli obiettivi di installazione;

adeguare per il periodo di regolazione 2008-2011 il riconoscimento del ricavo ammesso per il servizio di misura, anche in coerenza con le determinazioni di cui alla deliberazione n. 275/06, prevedendo che:

i. la remunerazione connessa al servizio di misura contempli il riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;

ii. il criterio di remunerazione tenga conto degli obblighi di installazione sopra menzionati, sia in relazione alla remunerazione del capitale investito, sia in relazione al livello degli ammortamenti riconosciuti in tariffa, prevedendo altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori;

iii. in relazione alla dinamica dei costi operativi si tengano in considerazione la potenzialità di recupero di efficienza offerte dai sistemi di telegestione;

disporre che l'implementazione degli adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura sopra richiamati sia prevista nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06;

pervenire alla definizione di misuratore elettronico caratterizzando i misuratori elettronici attraverso requisiti funzionali minimi, inclusa la predisposizione alla rilevazione dei relativi registri per via telematica da parte del centro di telegestione;

prevedere una comunicazione annuale all'Autorità da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di installazione dei misuratori elettronici;

confermare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzeranno il sistema di telegestione dei misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzione del servizio elettrico, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 122/06;

Ritenuto inoltre che:

i misuratori di tipo elettromeccanico non consentano di perseguire gli obiettivi indicati nel presente provvedimento;

i misuratori orari installati alla data del presente provvedimento presso alcuni punti di prelievo in bassa tensione debbano essere preservati pur presentando funzionalità ridotte rispetto a quelle introdotte per i misuratori elettronici, ma sufficienti a soddisfare i requisiti per i misuratori orari da installare presso i punti di media tensione;

sia opportuno, e sostenibile dai sistemi di telegestione già in funzionamento, di estendere il trattamento su base oraria anche ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW, al fine di evitare situazioni di disparità sul territorio nazionale e comportamenti opportunistici sull'installazione di misuratori orari per i punti di prelievo di bassa tensione;

Ritenuto infine che:

sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti o riesaminare con eventuali successive consultazioni:

i tempi entro i quali i misuratori elettronici, una volta installati, debbano essere resi disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura dei dati di prelievo ai fini della fatturazione;

i tempi e le condizioni legati al godimento da parte del cliente del diritto all'installazione del misuratore elettronico una volta portato a compimento il piano di installazione dei misuratori elettronici;

i requisiti prestazionali dei sistemi di telegestione e l'eventuale schema di penalizzazione degli stessi;

la possibilità di erogare l'incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico anche in tempi successivi a quelli fissati dal presente provvedimento;

l'utilizzo sistemico della misura del valore efficace della tensione di alimentazione a norma CEI EN 50160 per finalità inerenti il monitoraggio della qualità della tensione e la regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;

le modalità di accesso ai dati di prelievo dei clienti da parte dei venditori, il formato e il contenuto di tali dati, nonché i tempi di messa a disposizione periodica di tali dati ai clienti e ai venditori;

l'eventuale obbligo di misura dell'energia attiva immessa in rete per tutti i misuratori monofase e trifase che saranno installati a decorrere dal quarto periodo di regolazione;

gli eventuali obblighi di utilizzo di protocolli di comunicazione standard verso il centro di telegestione, di protocolli di comunicazione destinati alla modulazione della domanda di energia (domotica) e di protocolli di comunicazione destinati allo sviluppo dei servizi a valore aggiunto;

i clienti che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale dalla fornitura di energia elettrica;

Delibera:

1. Di approvare le direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica per i punti di prelievo in bassa tensione predisposti per la telegestione contenute nell'allegato *A* alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di modificare l'art. 4, comma 4.2, dell'allegato *A* alla deliberazione 16 ottobre 2003 dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), n. 118/03 (di seguito: deliberazione n. 118/03), aggiungendo dopo la lettera *d)* la seguente lettera:

«*e)* i punti di prelievo in media tensione ed i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW corrispondenti a clienti del mercato libero e dotati di misuratori in grado di rilevare l'energia elettrica attiva prelevata in ogni ora sono trattati su base oraria.».

3. Di prevedere che l'implementazione dei necessari adeguamenti al sistema tariffario per il servizio di misura conseguenti alle disposizioni di cui al presente provvedimento sia inclusa nell'ambito degli interventi per il terzo periodo di regolazione di cui al procedimento avviato con deliberazione n. 208/06.

4. Di ripubblicare, a seguire, l'allegato *A* alla deliberazione n. 118/03 sul sito internet dell'Autorità con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 18 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrata e modificata (di seguito: testo integrato), nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

centro di telegestione è il sistema informativo di governo delle funzionalità di telegestione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;

limitatore di potenza prelevabile è un dispositivo atto ad interrompere l'alimentazione di un punto di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione;

parametri contrattuali sono le personalizzazioni informative che rappresentano i termini del contratto di acquisto di energia elettrica da parte del titolare di un punto di prelievo, rilevanti al funzionamento dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento;

potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora è il valore massimo di potenza attiva prelevata su base quarto d'ora fra due fatturazioni consecutive;

registro totalizzatore incrementale è un registro che contiene il valore incrementale della misura del flusso di energia elettrica monodirezionale attraverso un punto di connessione alla rete di distribuzione;

la deliberazione n. 168/03 è la deliberazione 30 dicembre 2003 dell'Autorità, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata;

switching è la variazione dell'utente del dispacciamento per il punto di prelievo ai sensi della deliberazione n. 168/03, art. 5;

telegestione è l'insieme di strumenti informatici e funzionalità che permette, l'avvio, la predisposizione, la conduzione, per via telematica, di misuratori elettronici installati presso punti di prelievo di energia elettrica.

Art. 2.

Finalità

2.1. Con il presente provvedimento l'Autorità persegue le seguenti finalità:

a) contribuire ad assicurare la concorrenza del servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali titolari di punti di prelievo dell'energia elettrica su reti di distribuzione di bassa tensione domestici, che dal 1º luglio 2007 saranno idonei, e non domestici;

b) porre i presupposti funzionali e tecnologici per permettere l'eventuale estensione del trattamento orario anche ai punti di prelievo in bassa tensione;

c) migliorare la qualità dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali in bassa tensione, assicurando i medesimi livelli funzionali e prestazionali sia ai clienti che permarranno in regime di tutela sia a quelli che eserciteranno il diritto di scelta di un nuovo venditore.

Art. 3.

Oggetto

3.1. Il presente provvedimento rende obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, l'installazione in tutti i punti di prelievo in bassa tensione del territorio nazionale di misuratori elettronici con predisposizione ad essere gestiti, programmati, potenziati funzionalmente e a rendere disponibili ai soggetti aventi titolo i dati di misura rilevanti con modalità telematiche.

Art. 4.

Misuratore elettronico monofase di bassa tensione

4.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi cui i misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono esser conformi.

4.2. I misuratori elettronici monofase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione devono:

a) essere dotati di una funzione di orologio/calendario con risoluzione ai secondi e, qualora non siano dotati di strumentazione GPS (Global Positioning System) con funzione di sincronizzazione, poter essere sincronizzati almeno una volta al giorno con un riferimento unico a cura del soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica;

b) consentire la misura della energia elettrica attiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;

c) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia elettrica attiva prelevata in quattro registri totalizzatori separati incrementali, abilitabili alternativamente in un massimo di cinque intervalli temporali, il primo dei quali ha inizio alle ore 00:00 e l'ultimo ha termine alle ore 24:00 del medesimo giorno; la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati deve disporre di almeno sette tipi di articolazione, coesistenti e corrispondenti a:

i. giorni feriali, compreso il sabato, differenziati;

ii. domeniche e giorni festivi, compreso il Santo Patrono

e deve poter essere aggiornata almeno due volte nell'anno solare nel misuratore stesso;

d) disporre dell'informazione del registro totalizzatore di cui alla lettera *c)* su cui conteggiare l'energia attiva prelevata in caso di perdita del riferimento temporale di cui alla lettera *a)*;

e) permettere la registrazione al proprio interno della misura dell'energia attiva prelevata in ogni ora e la relativa archiviazione per almeno trentasei giorni;

f) essere dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile in grado di disconnettere il punto di prelievo in caso di superamento di soglie predefinite di potenza con le modalità di seguito riportate:

i. consentire, per un tempo indefinito, un supero fino al 10% del valore della potenza contrattualmente impegnata, in ottemperanza al provvedimento CIP 42/86; in caso di potenza istantanea prelevata che supera la potenza contrattualmente impegnata per più del 10% i misuratori devono prevedere una banda di tolleranza tale da consentire al cliente un prelievo per un tempo limitato, sufficiente per poter ridurre il prelievo prima dell'eventuale scatto del limitatore; tale banda di tolleranza è a tempo inverso, ossia ai valori di potenza media prelevata o istantanea più elevati corrispondono tempi di intervento del limitatore più rapidi; ogni scatto del limitatore deve essere preceduto dall'invio di un messaggio di allarme sul display dei misuratori che dovrà essere visualizzato sul display di cui alla successiva lettera *j)* per un tempo sufficiente al cliente per poterne prendere visione;

g) consentire, in alternativa o in aggiunta a quanto indicato alla precedente lettera *f)*, ove necessario o applicabile, la registrazione della potenza attiva massima prelevata su base quarto d'ora in corrispondenza di ogni registro totalizzatore di cui alla precedente lettera *c)*, nell'intervallo di tempo fra due fatturazioni consecutive;

h) prevedere che le funzionalità di cui alla lettera *f)* e *g)* siano abilitabili e disabilitabili per via telematica;

i) poter rendere disponibili i valori dei registri totalizzatori di cui alle lettere *b)* e *c)* ed eventualmente del registro di potenza di cui alla lettera *g)* agli istanti temporali rilevanti ai fini della fatturazione dei consumi, in corrispondenza dello switching e delle modifiche contrattuali di cui alla successiva lettera *m)*, primi tre punti dell'alinea *iv*; contemporaneamente proseguire la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere *b)*, *c)* ed eventualmente *g)*, coerentemente con la tabella oraria di abilitazione dei registri totalizzatori separati di cui alla lettera *c)*, e delle registrazioni di cui alla lettera *e)*;

j) essere dotati di un display che, automaticamente o a comando anche locale, visualizzi almeno i registri totalizzatori di energia attiva prelevata di cui alle lettere *b)* e *c)* ed eventualmente il registro di potenza di cui alla lettera *g)*, l'individuazione del registro totalizzatore abilitato al momento della visualizzazione, la data e l'ora, la potenza istantanea prelevata e i valori memorizzati dei registri di cui al punto *i)*; i misuratori devono essere in grado di visualizzare sul display messaggi generatisi automaticamente al proprio interno, ad esempio per situazioni di allarme, o inviati dal centro di telegestione;

k) disporre di meccanismi di protezione e controllo dell'integrità dei registri di cui alle lettere *b)*, *c)* ed eventualmente *g)*; in caso di corruzione dei valori di tali registri, qualora non recuperabili da copie di back-up, i misuratori registrano l'allarme e lo rendono disponibile al centro di telegestione; disporre inoltre di meccanismi di protezione e controllo anche nei protocolli di comunicazione utilizzati per la comunicazione con il centro di telegestione;

l) essere provvisti di una segnalazione automatica e tempestiva di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;

m) essere predisposti alla gestione delle seguenti transazioni remote:

i. la sincronizzazione degli orologi dei misuratori, per quelli non dotati di strumentazione GPS;

ii. la rilevazione periodica dei registri totalizzatori di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed eventualmente *g)*;

iii. la rilevazione in via telematica in modo continuativo della regolarità del proprio funzionamento in accordo a quanto disposto alla lettera *l)*;

iv. nell'ambito della gestione contrattuale:

l'attivazione e la disattivazione del misuratore stesso, nonché la modifica dei parametri necessaria a seguito di voltura (senza disalimentazione del punto di prelievo) o subentri (con disalimentazione del punto di prelievo), in relazione alla validità del contratto di trasporto;

la variazione della potenza contrattuale;

la variazione della tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera *c)*;

l'interruzione e il successivo ripristino dell'alimentazione del punto di prelievo;

la variazione della potenza prelevabile;

v. la modifica dei parametri, anche contrattuali, del misuratore;

vi. l'invio di messaggi informativi sul display del misuratore;

vii. la rilevazione di informazioni sintetiche relative ai valori minimo e massimo registrati nella settimana e alla percentuale di campioni registrati nell'intervallo +10% / -10% del valore nominale della tensione di alimentazione.

I misuratori elettronici devono essere predisposti alle suddette transazioni remote fin dalla loro prima installazione e devono essere attivabili una volta installato il centro di telegestione senza necessità di ulteriori interventi di personale in loco;

n) disporre della funzione di aggiornamento per via telematica del software di programma con funzioni aggiuntive o migliorative; durante l'operazione di aggiornamento, i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)* e i parametri contrattuali impostati nel misuratore e contemporaneamente proseguire le rilevazioni e la misura dell'energia elettrica prelevata nei registri di cui alle lettere *b)*, *c)* ed eventualmente *g)*, in accordo alla corrente tabella oraria di abilitazione di cui alla lettera *c)*, e delle registrazioni di cui alla lettera *e)*, continuando a gestire la funzione di orologio calendario di cui alla lettera *a)*; qualora durante l'aggiornamento, i misuratori non siano in grado di abilitare correttamente i registri totalizzatori separati, attivano le modalità di funzionamento di cui alla lettera *d)*; le modalità di esecuzione di aggiornamento del software di programma in via telematica devono avvenire in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea 2004/22/CE e dai successivi provvedimenti di recepimento della stessa;

o) effettuare la misura del valore efficace della tensione in conformità alla norma CEI EN 50160.

Art. 5.

Misuratore elettronico monofase bidirezionale di bassa tensione

5.1. I misuratori elettronici monofase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'art. 4, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalità analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *m)* alinea *ii*, e lettere *j)* e *n)* ove applicabili.

Art. 6.

Misuratore elettronico trifase di bassa tensione

6.1. I misuratori elettronici trifase relativi ai punti di prelievo in bassa tensione dotati di dispositivo limitatore di potenza prelevabile sono conformi ai requisiti di cui all'art. 4, comma 4.2, ad eccezione di quelli privi di dispositivo limitatore di potenza prelevabile per i quali non è richiesta la conformità al comma 4.2, lettera *f)* e lettera *m)* alinea *iv* ove tale requisito richieda la presenza o la gestione del limitatore.

6.2. Entrambe le tipologie di misuratori trifase devono anche:

a) consentire la misura della energia elettrica reattiva prelevata nel punto di prelievo e la registrazione di tale misura al proprio interno in un registro totalizzatore unico incrementale;

b) permettere la registrazione al proprio interno della rilevazione dell'energia elettrica reattiva prelevata in registri totalizzatori in modo analogo alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.2, lettera *c)*;

c) consentire, per l'energia reattiva prelevata, funzionalità analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *m)* alinea *ii*, e lettere *j)* e *n)* ove applicabili.

Art. 7.

Misuratore elettronico trifase bidirezionale di bassa tensione

7.1. I misuratori elettronici trifase bidirezionali relativi ai punti di prelievo in bassa tensione, oltre ad essere conformi ai requisiti di cui all'art. 6, devono consentire la misura della energia elettrica attiva immessa in rete, tramite il medesimo punto attraverso cui avviene il prelievo di energia elettrica attiva, e prevedere l'applicazione, per l'energia elettrica immessa in rete, di funzionalità analoghe a quelle di cui all'art. 4, comma 4.2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *m)* alinea *ii*, e lettere *j)* e *n)* ove applicabili.

Art. 8.

Obblighi di installazione dei misuratori elettronici monofase e trifase

8.1. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 sui punti di prelievo in bassa tensione, almeno secondo il seguente programma temporale:

a) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti domestici o a clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:

i. 25% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008;

ii. 65% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2009;

iii. 90% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2010;

iv. 95% del numero totale di punti di prelievo entro il 31 dicembre 2011;

b) con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW:

i. 100% del numero totale di punti di prelievo relativi a clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW entro il 31 dicembre 2008.

8.2. Con decorrenza 1º gennaio 2008, per ogni punto di prelievo in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:

a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase;

b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase.

Art. 9.

Disposizioni per i punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati con misuratori orari alla data del presente provvedimento

9.1. Per i punti di prelievo in bassa tensione che alla data della pubblicazione del presente provvedimento siano già equipaggiati con misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del Testo integrato, o per i quali i soggetti responsabili del servizio di misura dispongano già di giacenze di magazzino od abbiano già emesso ordine di approvvigionamento di misuratori con tali caratteristiche e che saranno equipaggiati di tali misuratori entro le date di cui all'art. 8, non vi è obbligo di installazione dei misuratori elettronici di cui al presente provvedimento, fermi restando gli obblighi di installazione dei misuratori elettronici per i restanti punti di prelievo in bassa tensione secondo i piani temporali di cui all'art. 8.

Art. 10.

Obblighi di comunicazione all'Autorità

10.1. Entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 2009, ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorità, con riferimento all'anno precedente:

a) il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 6 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW;

b) il numero totale di punti consegna in bassa tensione con contratto di trasporto attivo attraverso cui avviene anche immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al 31 dicembre, separatamente per clienti domestici, clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW.

10.2. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, separatamente per clienti non domestici con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW:

a) il numero di punti di prelievo in bassa tensione equipaggiati di misuratori con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato di cui dispongano già di giacenze di magazzino;

c) il numero di misuratori per punti di prelievo in bassa tensione con caratteristiche equivalenti a quelle di cui all'art. 36, commi 36.2 e 36.3, del testo integrato per i quali abbiano già emesso ordine di approvvigionamento.

10.3. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura assicura che la documentazione contabile aziendale preveda una separata evidenza degli investimenti e degli ammortamenti relativi ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione in bassa tensione.

10.4. Nel comunicare all'Autorità i dati di cui ai precedenti commi i soggetti responsabili del servizio di misura sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite.

Art. 11.

Costi riconosciuti per il servizio di misura per il periodo di regolazione 2008-2011

11.1. Per il periodo 2008-2011 la remunerazione connessa al servizio di misura garantisce riconoscimento degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato detti investimenti.

11.2. Nella definizione del ricavo ammesso per il servizio di misura l'Autorità tiene conto degli obblighi di installazione di cui all'art. 8, in particolare ai fini della fissazione della remunerazione del capitale investito e del livello degli ammortamenti riconosciuti. Sono previste altresì forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui al medesimo art. 8.

11.3. Gli obbiettivi di recupero di efficienza per il servizio di misura nel periodo 2008-2011 tengono conto delle potenzialità offerte dai sistemi di telegestione in termini di riduzione dei costi operativi.

Art. 12.

Incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici per la rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico.

12.1. Ogni impresa distributrice che intende adottare un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico conforme a quello descritto al comma 14.3, lettera *c)*, della deliberazione n. 122/06, ha diritto ad un incentivo *Ic* pari a:

$$I_c = 50.000 + 1.000^*(Numero\,di\,punti\,di\,prelievo)^{1/2}[€]$$

fino ad un massimo di euro 15,00 per punto di prelievo. Ai fini di tale calcolo si considera il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 o 5 o 6 o 7 purché tale numero sia superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione.

12.2. L'incentivo *Ic* sarà erogato nell'anno 2010, con apposito provvedimento dell'Autorità a valere sul conto «Oneri per recuperi di continuità» di cui al testo integrato a seguito di controlli che accertino la piena realizzazione della funzione.

12.3. Le imprese distributrici che intendono avvalersi di tale incentivo ne danno comunicazione scritta all'Autorità entro il 30 settembre 2007 unitamente al piano di installazione dei misuratori elettronici che intendono mettere in atto ai fini della completa realizzazione della funzione di rilevazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

13.1. I misuratori elettronici già installati su punti di prelievo in bassa tensione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ad eccezione di quelli di cui all'art. 9, devono essere resi conformi ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase e di cui agli articoli 5 e 7 rispettivamente per i misuratori monofase e trifase bidirezionali entro il 1° gennaio 2009.

07A00324

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia «Santa Maria di Montevergine», in Mercogliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «Santa Maria di Montevergine», con sede in Mercogliano (Avellino), loc. Montevergine.

07A00206

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N.S. Immacolata, in Castiglione Chiavarese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di N.S. Immacolata, con sede in Castiglione Chiavarese (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00207

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Caterina, in Castiglione Chiavarese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di Santa Caterina, con sede in Castiglione Chiavarese (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00208

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Saturnino - SS. Annunziata, in Moneglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Saturnino - SS. Annunziata, con sede in Moneglia (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00209

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di N.S. della Pietà e del Suffragio, in Borzonasca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di N.S. della Pietà e del Suffragio, con sede in Borzonasca (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00210

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di San Bernardino, in Castiglione Chiavarese

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita di San Bernardino, con sede in Castiglione Chiavarese (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00211

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Cogorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Cogorno (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A00212

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Santo Nome di Gesù, in Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del Santo Nome di Gesù, con sede in Satriano (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00213

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Avigliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Avigliano (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00214

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria delle Grazie, in Latronico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria delle Grazie, con sede in Latronico (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00215

Riconoscimento civile dell'estinzione delle Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario, in Forenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, vengono estinte le Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Forenza (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00216

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria delle Grazie, in Pescopagano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria delle Grazie, con sede in Pescopagano (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00217

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2988
Yen	154,99
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,735
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67020
Fiorino ungherese	256,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9038
Nuovo leu romeno	3,4107
Corona svedese	9,1198
Corona slovacca	34,599
Franco svizzero	1,6138
Corona islandese	94,60
Corona norvegese	8,2985
Kuna croata	7,3714
Rublo russo	34,4130
Nuova lira turca	1,8918
Dollaro australiano	1,6664
Dollaro canadese	1,5301
Yuan cinese	10,1399
Dollaro di Hong Kong	10,1277
Rupia indonesiana	11793,10
Won sudcoreano	1218,08

Ringgit malese	4,5659
Dollaro neozelandese	1,8851
Peso filippino	63,446
Dollaro di singapore	1,9967
Baht tailandese	46,837
Rand sudafricano	9,5764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A00441

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Eqvalan Duo».

Provvedimento n. 293 del 21 dicembre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/205/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario EQVALAN DUO.

Confezione: scatola cartone con 1 siringa da 7,74 g di pasta - A.I.C. n. 103716015.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - diminuzione dell'età minima consigliata per l'utilizzo nel puledro (da 5 a 2 mesi).

Si autorizza la diminuzione dell'età minima consigliata per l'utilizzo nel puledro da 5 mesi a 2 mesi.

Al sommario delle caratteristiche del prodotto sono apportate le seguenti modifiche:

precauzioni speciali per l'utilizzazione negli animali: «In mancanza di studi di innocuità condotti in puledri con età inferiore ai 2 mesi, o in stalloni, si consiglia di non utilizzare Eqvalan Duo pasta orale in queste categorie di animali .... *(omissis)*»;

sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario: «Non sono stati osservati effetti indesiderati associati alla somministrazione di Eqvalan Duo pasta orale ad un dosaggio tre volte superiore a quello raccomandato in cavalli di 2 mesi e 10 volte superiore a quello raccomandato in cavalli adulti ... *(omissis)*».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00312

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tonivit»

Provvedimento n. 294 del 28 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TONIVIT nelle confezioni:

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102120019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102120021.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Validità: resta confermato il periodo di validità di due anni per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato, mentre viene inserito: dopo la prima apertura consumare immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Praziquantel 5,68%».

Provvedimento n. 295 del 28 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PRAZIQUANTEL 5,68% nella confezione: flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100384015.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Validità: resta confermato il periodo di validità di trentasei mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato, mentre viene inserito: dopo la prima apertura consumare immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00310

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pitocina»

Provvedimento n. 296 del 28 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PITOCINA nella confezione:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102100017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102100029.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Validità: resta confermato il periodo di validità di ventiquattro mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato, mentre viene inserito: dopo la prima apertura consumare immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00309

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gentagil Fortius».

Provvedimento n. 297 del 28 dicembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario GENTAGIL FORTIUS nella confezione:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102076054;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102076027.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Validità: resta confermato il periodo di validità di trentasei mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato, mentre viene inserito: dopo la prima apertura consumare immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00308

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione della 1ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo»

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 24 novembre 2006 è stata adottata la 1ª edizione del «Regolamento per le iscrizioni negli albi e nel registro del personale di volo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

07A00283

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 febbraio 1993, n. 580, ha nominato, con deliberazione n. 128 del 22 novembre 2006, il dott. Nunzio La Rocca, vice segretario generale vicario, conservatore del registro imprese in sostituzione del dott. Franco Maltese.

07A00263

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 586 del 18 dicembre 2006:

numero marchio 134 - TV, Silver Dream S.r.l., via Edison, 91 - Villorba (Treviso).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di Commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

07A00205

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. aRM - 15/2006-228 del 22 novembre 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ranitidina C.T."». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2006).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 18, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 16 dicembre 2006, al primo rigo, dove è scritto: «Con la determinazione n. aRM - 15/2006-*228* del 22 novembre 2006 ...», leggasi: «Con la determinazione n. aRM - 15/2006-*223* del 22 novembre 2006 ...».

07A00341

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-014) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.